

Gilda

Organo Nazionale del Sindacato Autonomo Magistrale unificato alla Gilda degli Insegnanti

Numero 184 Marzo 2013

"Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, NE/TS

In caso di mancato recapito, restituire al mittente che pagherà la tassa

marzo 2013 è destinata a diventare una data famosa non solo per la Festa della donna ma, purtroppo, anche perchè, in sede di Consiglio dei Ministri, è stato compiuto l'ennesimo colpo di mano a danno della scuola e per lo più ad opera di un governo ormai "scaduto", con un nuovo Parlamento in fase di insediamento, una mossa politicamente scor-

retta. Eppure il decreto è stato visto come una priorità a cui rispondere, prima della fine del mandato, una sorta di resoconto sociale, ma per chi ne vivrà le conseguensulla propria pelle e (per l'ennesima volta) non è stato consultato, si tratta di un problema

troppo importante per essere licenziato in modo così affrettato. Un vecchio triste ritornello quello dei protagonisti esclusi ed inascoltati. La motivazione addotta dal Governo uscente a giustificazione di questa svolta repentina, è che il sistema di valutazione nazionale risulta essere una condizione indispensabile per avere accesso ai fondi europei. Di fatto, se è vero che da anni ormai si parla di sistema di valutazione, è anche altrettanto vero che nessuna soluzione proposta e avviata a sperimentazione è stata sottoposta a verifica prima di essere legittimata da un decreto.

Piovono dunque critiche sulla nuova bozza di regolamento, licenziata da Palazzo Chigi, sia in merito alla forma che ai contenuti del testo nor-

eccellente

ottimo

distinto

buono

gravemente non sufficiente

sufficiente

non sufficiente

Si tratta del regolamento che porterà a valutare le singole istituzioni scolastiche, l'evoluzione del VALES, rispetto alla cui dubbia bontà ci siamo più volte espressi, soprattutto per l'enfasi posta sui risultati delle prove IN-VALSI. Il Sistema, in nome della comparabilità, oggettività e trasparenza, pretende di esprimere una valuta-

zione del funzionamento complessivo della scuola sulla base della relazione operata da un comitato tecnicoscientifico (composto da un ispettore e due esperti esterni) e sulla base degli esiti ottenuti alle prove INVALSI, quindi sul livello

di apprendimento degli alunni. Nel progetto sperimentale era previsto un premio da dare alle scuole più meritevoli, ora dal decreto è sparito pure il premio! Poco male, dal momento che

rappresentava una scelta molto discutibile, tanto da far dubitare sulla reale finalità della valutazione. Una valutazione formativa e non semplicemente punitiva, infatti, dovrebbe essere la premessa per un intervento di miglioramento e ne hanno maggior bisogno le scuole che riportano risultati più bassi, non viceversa. Riforma a costo zero dunque. Ma per chi? Solo per l'am-(Continua a pagina 2)



upportata anche da alcuni editoriali, a ridosso dei risultati elettorali, negli ultimi giorni di febbraio, era circolata una notizia inquietante, secondo la quale sui dipendenti della scuola si sarebbe abbattuta una nuova ulteriore scure. Si sarebbe trattato di un accordo fra Monti, Patroni - Griffi e Grilli in base al quale dovrebbe essere pubblicato un decreto ministeriale che bloccherebbe gli scatti di anzianità per il 2013. Se così fosse verrebbe vanificato tutto il lavoro svolto dalle OO.SS. sindacali negli ultimi mesi per garantire la restituzione degli scatti perchè a fronte della restituzione di quelli relativi al 2010 e 2011 rimarrebbe confermato il blocco di quello relativo al 2012 a cui si aggiungerebbe quello del 2013.

Il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha così commentato: "E' molto strano che circoli una bozza di decreto ministeriale riguardante ulteriori blocchi dei contratti e degli scatti di anzianità

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

Pag. 2 - Organici 2013-2014

- Curriculum vitae

Pag. 3 - Mobilità

- Riciclo del minutaggio

Pag. 4 - Domanda di disoccupazione

Pag. 5 - Part time

Pag. 6 - Scuola dell'infanzia

Pag. 7 - Chiusura per seggio elettorale

- Codice deontologico

Pag. 8 - Quesitario

Pagina 2 Samnotizie

Regolamento valutazione



(Continua da pagina 1)
ministrazione ovviamente perchè di
sicuro vi sarà un aggravio burocratico
a carico dei docenti! In altri paesi europei che hanno voluto affrontare seriamente il problema, sono stati compiuti
dei seri investimenti per realizzare

questi progetti.

Fra trappole e tagliole

(Continua da pagina 1)

relativi al 2013 mentre si attende l'insediamento del nuovo governo. Se la notizia venisse confermata, sarebbe molto grave, considerato anche che i docenti sono ancora in attesa del pagamento degli scatti del 2011, nonostante l'impegno assunto dal governo con una legge. Ad un atto di gravità così inaudita, non potrebbe che corrispondere un'azione sindacale altrettanto dura".

Il fatto apparirebbe tanto più grave quanto più emerso subito dopo le elezioni, un'autentica presa per i fondelli rivolta a tutta la categoria.

M.G.

Curriculum vitae

Michela Gallina

"CURRICULUM VI-TAE" è una raccolta di versi che segue fedelmen-

te la tipica scansione dei curricoli che quotidianamente i giovani sono costretti ad inviare nella speranza che qualcuno apprezzi le loro competenze e pensi di servirsene. Il libro nasce da una riflessione su quello che al momento è il rapporto tra i giovani ed il mondo del lavoro.

CHARA MORAS

CURRICULUM VITAE

Chiara Moimas, pioniera del sindacato SAM-Gilda, assidua collaboratrice di SAM-Notizie e conosciuta poetessa, ha pubblicato un nuovo libro: "Curriculum vitae" edito da *I Girasoli* e disponibile in libreria dall'8 marzo 2013.

Così scrive di lei Giorgio Linguaglossa: La poetessa di Ronchi dei Legionari parte dal retaggio di ciò che in poesia è avvenuto durante gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, dalla presa di distanza dalla poesia al femminile impegnata in un tracciato di ricerca tutto «intimo», «privato», «effabile», «sublime» con il mobilio della propria privata dimora, con tutta la reflessologia degli affetti dell'«io».

"Il moto della poesia di Chiara Moimas, da una poesia all'altra e da una sezione all'altra - nella continuità - è quello di una linea sinuosa in cui tanti attacchi o riprese di racconto si succedono, si inseguono, a ricomporre un insieme. E Curriculum Vitae è l'insieme di quella lotta, umana e civile, di amore e di protesta, di ricerca e di compartecipazione, di pas-

sione per la fratellanza e per il bene." (Paolo Ruffilli)

Alla poliedrica Chiara, le più sentite congratulazioni della Redazione di SAM-Notizie.

Organici 2013-2014

fumo all'orizzonte

S iamo ancora in attesa della Circolare Ministeriale che disciplina gli organici dell'anno scolastico: 2013-2014.

Sappiamo comunque che con il prossimo anno scolastico la riforma ordinamentale, attuata con DPR n.89/2009, entrerà a regime in tutte e cinque le classi del ciclo della primaria e, pertanto, l'organico complessivo delle classi a tempo normale sarà determinato sulla base delle 27 ore settimanali, a dispetto della possibilità di scegliere fra 3 diversi modelli orari (24-27-30), come stabilito da legge.

Nel corso degli incontri tenutisi al Ministero, la nostra Organizzazione Sindacale ha denunciato, per quel che riguarda il tempo pieno, il mancato rispetto dell'assegnazione dei 2 docenti in ciascuna classe, dei quali le 4 ore in più (44 su 40), anzichè rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica per l'ampliamento dell'offerta formativa, verrebbero erose con relativa ripercussione di taglio all'organico.

Così hanno sempre recitato i testi delle circolari degli scorsi anni, senza che tuttavia ne venisse rispettata la disposizione: "Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa".

Altrettanto poco definite rimangono la figura del docente specialista e specializzato di lingua inglese, i cui profili tendono ad essere utilizzati in modo indifferenziato dai dirigenti scolastici. La nostra Organizzazione ha chiesto che venga fatta chiarezza.

M.G.



Samnotizie Pagina 3



sottoscritta definitivamente

A nche quest'anno il contratto sulla mobilità, ovvero quello che disciplina trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra, è stato sottoscritto in notevole quanto inspiegabile ritardo, nonostante la pre-intesa sia stata siglata il 6 dicembre 2012 e si sia già proceduto da tempo all'esame congiunto della bozza di ordinanza ministeriale e della modulistica alle quali non sono state apportate modifiche

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 9 aprile p.v..

I ritardi dell'amministrazione si fanno sempre più frequenti e i disagi sono tutti e solo a carico degli insegnanti; questo infatti, con effetto domino, trascinerà le conseguenze sulle future operazioni di mobilità estiva: assegnazioni ed utilizzazioni che a loro volta si ripercuoteranno sulle nomine ed incarichi annuali.

Permane dunque, da parte dell'amministrazione centrale, l'atteggiamento generale di mancanza di rispetto ed attenzione per i lavoratori della scuola e per le loro condizioni di lavoro.

M.G.

Riciclo del minutaggio

Talvolta alcuni dirigenti scolastici hanno deciso di considerainsegnamento" il cumulo di minuti di intervallo e/o di ricreazione di cui si avvalgono gli alunni, utili ai docenti anche per il "cambio di classe".

E' successo soprattutto con gli insegnanti specialisti, rispetto ai quali, qualche capo d'istituto "fantasioso" ha deciso di cumulare i minuti di ricreazione per recuperare settimanalmente un paio d'ore di insegnamento, aumentando così considerevolmente, quanto arbitrariamente, il carico di lavoro di questi colleghi rispetto agli altri.

Ebbene su questo tipo di disposizione, aveva già fatto luce una **nota dell'ARAN** (**prot. 5254 del 29 maggio 2002**) **precisando** che <u>il lasso di tempo compreso nella ricreazione non interrompe la prestazione docente</u> e, dunque, non dà luogo ad alcun obbligo di recupero:

"Non vi è dubbio alcuno, anche a parere di quest'Agenzia, che i minuti d'intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscono, per i docenti, servizio a tutti gli effetti.

Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell'istituzione scolastica.

Quanto sopra, peraltro, appare di oggettiva evidenza, tale da ritenere superflua e sovrabbondante l'attivazione di un formale provvedimento di interpretazione autentica del CCNL".

Anche con la Sentenza n. 31/03 del Tribunale di Trento, il Giudice ricusa che il tempo di intervallo venga considerato come pausa e interruzione del lavoro dei docenti (dovendosi considerare in servizio anche durante gli intervalli per la cosiddetta ricreazione) con il conseguente obbligo di ulteriori prestazioni lavorative senza ricevere alcuna retribuzione. Tali prestazioni risultano così eseguite in eccedenza rispetto all'orario di lavoro già retribuito. Una eventuale organizzazione diversa dell'orario di lavoro, infatti, avrebbe dovuto costituire oggetto di approvazione da parte del collegio dei docenti che escludesse esplicitamente dall'orario di servizio dei docenti, integralmente o meno, gli intervalli della cosiddetta ricreazione.

In ogni caso, l'eventuale sistema di assegnare la vigilanza degli alunni soltanto ad alcuni insegnanti e non a tutti quelli presenti nell'edificio, considerata l'abitudine di permettere ai ragazzi di uscire nel corridoio per la merenda e per un veloce passaggio in bagno, deve filtrare attraverso una delibera del Collegio dei docenti. A tale organo collegiale consigliamo di non avallare proposte di dirigenti che mirino a creare sperequazione nel carico di lavoro degli insegnanti, bensì di motivare anche didatticamente l'opportunità che i docenti non interrompano il servizio durante l'intervento in quanto lo stesso risulta essere: momento DIDATTICO importante per:

- concedere udienza ad alunni che hanno desiderio di confidare qualcosa;
- concedere ascolto a chi ha bisogno di chiarimenti sulle lezioni;
- osservare comportamenti tra i coetanei: raggruppamenti, alunni isolati, attività o argomenti scelti...

Tutti sono pertanto chiamati a restare ...**DOCENTI che lavorano**, pur se gli alunni hanno un breve intervallo.

In conclusione: il "minutaggio" che somma intervalli più o meno brevi dedicati alla ricreazione degli alunni è un calcolo inutile, perché non può esserne chiesto il recupero ai docenti.

Giuliana Bagliani



Pagina 4 Samnotizie

DOMANDA di DISOCCUPAZIONE

A partire dal 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore l'ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego) e la mini-ASPI che sostituiscono le "vecchie" prestazioni note come indennità di disoccupazione a requisiti ordinari e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Queste sono le principali caratteristiche applicate al mondo della scuola.

Il termine per la presentazione della domanda con requisiti ridotti, MINI-ASPI, è fissato per il 2 aprile 2013.

SCHEDA ASPI (ex disoccupazione a requisiti ordinari)		
Destinatari	Personale scolastico che, a partire dal 1 gennaio 2013, perda il proprio posto di lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. Chi si è dimesso o abbia dato seguito ad una risoluzione consensuale del proprio contratto, NON HA DIRITTO ALL'ASPI.	
Requisiti	Devono essere passati almeno due anni dal versamento del primo contributo e, in questo biennio, bisogna poter vantare almeno un anno di contributi versati. A titolo di esempio, se si considera un docente che termina una supplenza breve il 3 febbraio 2013, per accedere all'ASPI deve aver lavorato almeno un giorno prima del 4 febbraio 2011 e, a partire da tale data, deve poter far valere almeno un anno di contributi.	
Contributi utili al calcolo del requisito	Oltre al servizio vero e proprio, sono utili anche i periodi derivanti da disoccupazione, da maternità obbligatoria e di congedo parentale in costanza di lavoro, astensione per malattia dei figli di età inferiore a 8 anni (5 gg per anno solare). Non valgono i giorni di malattia e infortunio sul lavoro e le assenze per permessi legati all'assistenza di familiari previsti dalla legge 104/1992.	
Base di calcolo e durata della prestazione	L'indennità verrà calcolata in base all'imponibile ai fini previdenziali percepito negli ultimi 2 anni fino ad un importo mensile massimo pari a 1.119 €. Tale importo verrà ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo i primi 12 mesi. A regime, il periodo massimo per percepire l'ASPI sarà di 18 mesi, ma per il 2013 ci sarà una fase transitoria per cui si potranno avere al massimo 8 mesi di ASPI per chi ha meno di 50 anni e 12 mesi per chi ha più di 50 anni.	
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione	La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro due mesi, pena decadenza, dalla data di spettanza del trattamento. L'ASPI spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, altrimenti parte il giorno successivo alla presentazione della domanda. In caso di nuova occupazione con contratto temporaneo inferiore o pari a 6 mesi, l'ASPI viene sospesa e riprende d'ufficio al termine del contratto stesso per essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della sospensione. Ad esempio, se un supplente temporaneo chiede l'ASPI il 1 febbraio e ottiene un nuovo incarico a partire dal primo aprile fino al primo maggio, prenderà 2 mesi di indennità (febbraio - marzo), ad aprile verrà pagato dalla scuola di servizio e da maggio riparte l'ASPI d'ufficio peR un periodo residuo massimo di 6 (se ha meno di 50 anni) o di 10 mesi.	
Decadenza dell'indennità	Si decade dall'ASPI allorquando si stipuli un contratto di durata superiore a 6 mesi, se si inizia un'attività autonoma di carattere non saltuario o se si acquisisce il diritto a pensione. Si decade anche dal diritto all'indennità se si rifiuta un'attività lavorativa (con livello retributivo superiore almeno del 20% dell'importo ASPI) o formativa che si svolga a meno di 50 km dalla residenza o comunque con sede raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.	
Fase transitoria	Per tutte le cessazioni avvenute entro il 31 dicembre 2012, valgono le vecchie regole fino alla scadenza naturale o decadenza della prestazione.	

Samnotizie Pagina 5

Per quanto concerne la mini ASPI, valgono tutte le disposizioni illustrate per l'ASPI: i destinatari, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità, le modalità e i tempi di presentazione della domanda e la decorrenza della prestazione. Differisce invece, come illustrato di seguito, per il resto.

SCHEDA MINI ASPI (ex disoccupazione a requisiti ridotti)		
Requisiti	L'indennità spetta a tutti i lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perso per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il posto di lavoro. Per averne diritto però, devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi.	
Durata	L'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.	
Sospensione della prestazione	In caso di una nuova occupazione con un contratto inferiore a 5 giorni, la mini-ASPI viene sospesa e riprende d'ufficio al termine del nuovo contratto. Per contratti superiori a 5 giorni invece, la mini-ASPI decade e bisogna eventualmente rifare una nuova domanda al momento del termine del nuovo rapporto lavorativo.	
Definizione del trattamento	Nel caso in cui un dipendente avesse fatto domanda per ottenere l'ASPI senza che risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, è possibile ottenere in alternativa l'indennità mini-ASPI, a patto che se ne faccia esplicita richiesta nella domanda (eventualità prevista dal modulo on-line).	
Fase di transizione	Per quanto concerne il 2012, è possibile presentare domanda con le vecchie modalità ed i vecchi requisiti per la disoccupazione a requisiti ridotti.	



Partime

S i avvisano i colleghi che il 15 marzo scade il termine per la presentazione della domanda di part-time. E per chiedere modifiche (ampliamento o riduzione di un part time già in essere).

Chi fosse interessato, deve rivolgersi presso la segreteria della propria scuola e richiedere il modulo cartaceo.

Una volta presentata, la domanda si rinnova automaticamente per gli anni successivi, quindi solo nel caso in cui l'interessato voglia tornare a regime di tempo normale dovrà darne comunicazione entro il 15 marzo dell'anno scolastico precedente.



Pagina 6 Samnotizie

SCUOLA DELL'ANFANZIA:

una ricca storia ed una povera realtà attuale



S e intendiamo ripercorrere la storia della Scuola dell'Infanzia, si può addirittura menzionare che, nel periodo classico della civiltà greca, già Platone aveva messo in risalto l'importanza della creazione di un luogo adatto ai bambini dai 3 ai 6

anni. Tuttavia, l'attuale Scuola dell'Infanzia trova più propriamente le sue origini negli enti assistenzialistici promossi dagli Ordini religiosi, dai Comuni o dai privati che per primi, durante la rivoluzione industriale, hanno contribuito alla comparsa di strutture per accogliere i figli delle donne sempre più impegnate nella manodopera richiesta dalle diverse attività lavorative.

Fu solo intorno ai primi anni Trenta dell'Ottocento che, in diverse nazioni europee e grazie al contributo di studiosi quali Owen, Froebel, Aporti, nacquero vere e proprie scuole per i piccoli: asili, sale di studio prescolastico, giardini dell'infanzia.

Addentrandoci nel quadro storico italiano, l'istituzione della Scuola Materna risale al 1968, anno in cui venne emanata la Legge 444 che ne definì l'ordinamento e la uniformò a livello nazionale.

È da evidenziare che proprio grazie a questa Legge e ai primi Orientamenti dell'attività educativa nelle Scuole Materne Statali, usciti l'anno successivo, si profila una concezione nuova del primo segmento del percorso educativo scolastico.

L'iter normativo della Scuola Materna prosegue negli anni, facendola pian piano diventare luogo privilegiato per la preparazione prescolastica.

Nel seguire questa impostazione, con gli Orientamenti del 1991 ne viene modificata la denominazione: non più Scuola Materna, ma Scuola dell'Infanzia, quasi a voler togliere in modo definitivo l'accezione assistenzialistica al fine di valorizzare ulteriormente la peculiare finalità educativo-didattica che la caratterizza.

Siamo tutti d'accordo nell'affermare che oggi la "Scuola dell'Infanzia" rappresenta l'ambiente educativo più importante perché, oltre a contribuire allo sviluppo armonico ed integrale del bambino, ne garantisce l'inserimento sociale ed il primo approccio al mondo scolastico.

Non si deve tuttavia dimenticare che l'offerta formativa statale è scarsa e non garantisce a tutti la possibilità di accedervi, obbligando spesso le famiglie a rivolgersi alle strutture private le quali, pur garantendo alti standard di qualità, limitano le pari opportunità di scelta.

L'auspicio è quello che lo Stato preveda un grande investimento nei confronti di questo segmento educativo e si avvii verso la progressiva statalizzazione delle attuali scuole comunali e dei nidi integrati ad esse.

Occorre rendersi conto che la Scuola dell'Infanzia rappresenta una ricchezza della comunità tutta e, come tale, va sostenuta.

Paola Coletti

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

a nostra Organizzazione Sindacale ha elaborato dodici proposte da sottoporre all'attenzione dei candidati dei diversi schieramenti politici in occasione delle imminenti elezioni.

Si intende essere propositivi per apportare quei miglioramenti che urgono nel mondo della scuola, un mondo che sta vivendo un inarrestabile declino.

La proposta di **generalizzazione della Scuola dell'Infanzia Statale sul territo- rio nazionale** si rivela importantissima per un settore dell'istruzione che, purtroppo, è ancora demandato in gran parte all'iniziativa privata.

Esiste una notevole differenza di presenza di scuole dell'infanzia statali nelle diverse regioni; la percentuale è più alta al nord, mentre al sud si riscontra una maggior diffusione di scuole a carattere confessionale.

Il sistema educativo della Scuola dell'Infanzia Statale, grazie al lavoro dei docenti che in essa vi operano, ha raggiunto un alto livello qualitativo, ponendosi anche come esempio sul piano internazionale.

Competenza degli insegnanti e loro spirito di abnegazione sono gli ingredienti che permettono ai piccoli alunni di usufruire positivamente dell'esperienza scolastica, un'esperienza fondamentale nello sviluppo psico-fisico della persona ed insostituibile per l'instaurazione di positivi rapporti relazionali con le persone e con l'ambiente.

L'estensione della Scuola dell'Infanzia Statale su tutto il territorio nazionale risulta quindi indispensabile per permettere anche a tutti i bambini dai tre ai cinque anni di usufruire di uguali opportunità e di medesime possibilità di accesso al sistema educativo.

Un progetto di generalizzazione della Scuola dell'Infanzia, naturalmente, non potrebbe che portare ad un aumento

del personale scolastico con la conseguente necessità di procedere ad assunzioni su tutto il territorio nazionale. Chiara Moimas



Samnotizie Pagina 7



Chiusura per seggio

e assenze determinate per i motivi sopra citati sono pienamente legittimate e non devono essere giustificate e nemmeno oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Per ciò che riguarda il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servi-

zio rimane chiusa, in quanto individuata sede di seggio, si fa riferimento all'Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3 comma 30): "Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate." (neppure, quindi, nei diversi plessi degli Istituti Comprensivi).

L'ordinanza comunque è considerata superata con l'avvento dell'autonomia scolastica. Risulta invece pregnante che nel frattempo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro abbia inquadrato il rapporto in un sistema di diritti e doveri: attività di insegnamento come prestazione contrattuale infungibile, diritto al mantenimento della sede e corrispondente divieto di esposizione al trasferimento d'autorità se non nei casi espressamente previsti dalla normativa contrattuale. Casi che qui non ricorrono.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola è, infatti, di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono; il principio giuridico di riferimento è l'articolo 1256 del Codice Civile, che recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso il dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento."

Risulta pertanto evidente che, nel caso in oggetto, i docenti sono liberati dall'obbligazione in quanto impossibilitati, per la chiusura del plesso scolastico ove prestano servizio, ad esperirla, a meno che l'Amministrazione non consenta loro di svolgere la stessa obbligazione (attività frontale di insegnamento nelle loro classi) anche in altra unità operativa della medesima Istituzione scolastica.

Lo spostamento ad altra unità operativa non può, però, prevedere per l'Amministrazione richieste di obbligazioni ai prestatori diverse (supplenze, messa a disposizione, ecc) che non siano quelle specifiche sospese, per cause di forza maggiore (attività di insegnamento frontale nella propria classe

La sospensione delle attività scolastiche per provvedimenti di Autorità esterne alla scuola e i conseguenti giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono pertanto essere assimilati al servizio effettivamente e regolarmente prestato, utili quindi a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza, ecc.

Si citano le Circolari Ministeriali in merito, che stabiliscono la sospensione dell'attività didattica/scolastica/delle lezioni nelle scuole sedi di seggi elettorali:

- C.M. 3 ottobre 1978 n. 239;
- C.M. 27 febbraio 1999 n. 50;
- Nota 19 ottobre 1993;
- C.M. 7 febbraio 1994 n. 36;
- C.M. 13 aprile 1994 n. 125;
- C.M. 15 marzo 1995;
- C.M. 23 febbraio 1996.

Giuliana Bagliani e

Gina Spadaccino




Codice deontologico

Il Codice deontologico per i pubblici dipendenti (tra cui annoveriamo anche gli insegnanti e comunque i dipendenti della scuola), non è certo una novità, era già esistente e spesso citato negli ultimi anni rispetto al divieto di rilasciare dichiarazioni che andassero a detrimento dell'immagine della Pubblica amministrazione e all'utilizzo dei locali scolastici.

Tuttavia, il Consiglio dei ministri, ormai abbondantemente scaduto, non si rassegna e continua sfornare decreti; così l'8 marzo siamo stati omaggiati di questa ulteriore "attenzione" riservata ai pubblici dipendenti che prevede una serie di restrizioni al comportamento per altro già note quali:

- il divieto all'uso dei telefonini per ragioni personali;
- il divieto di accettare regali di valore superiore alle 150 € che comunque dovranno avere carattere occasionale e saranno da devolvere



all'amministrazione per finalità istituzionali;

- l'obbligo alla comunicazione di tutti i rapporti di collaborazione lavorativa diretti ed indiretti, anche relativi a parenti;
- l'iscrizione ad organizzazioni ed associazioni al fine di evitare possibili conflitti di interessi.

Alla violazione delle disposizioni del codice possono seguire sanzioni di vario livello in base alla gravità dell'infrazione fino al licenziamento. Non è stata approvata invece l'incompatibilità tra incarichi della P.A. e privato ed è stato rinviato, ad altra sessione del Consiglio dei ministri, il provvedimento sull'incompatibilità di incarichi presso la Pubblica amministrazione e gli enti privati di controllo pubblico, previsto dalla legge anticorruzione del 2012.

Tale decreto ci coinvolge solo in minima parte, ma è utile comunque esserne a conoscenza.

M.G.

Pagina 8 Samnotizie



Quesitario

SAM-Notizie risponde



Verbali

Gentile redazione,

sono una docente di scuola dell'infanzia nell'I.C. XX. Quest'anno sono stata eletta membro del Consiglio d'istituto. Intorno alla metà di gennaio 2013 ho partecipato al Consiglio d'Istituto, tre settimane dopo, mi sono recata in direzione per consultare il verbale relativo ma non ho trovato nulla, le pagine erano bianche e compariva soltanto il verbale del consiglio d'istituto di novembre 2012. Ero interessata a leggere la verbalizzazione di una proposta nelle varie ed eventuali.

E' legale? Il dirigente afferma che non è possibile leggere il verbale se prima non viene corretto ed approvato nel Consiglio d'Istituto successivo. E' una risposta che si attiene alla norma? C'è una norma a cui riferirsi? Spero in una vostra risposta.

Angela F.

Cara Angela,

il Consiglio d'Istituto ha alla base le stesse regole di un qualsiasi organo elettivo chiamato a deliberare: il Parlamento, il Comune, la Provincia, ecc.

I verbali, sintetici e senza la riproduzione di ogni intervento (tranne il caso in cui qualcuno lo chiedesse espressamente) dovrebbero essere approvati nella seduta stessa. Così, almeno, si dovrebbe fare per le DE-LIBERE, se si vuole o si ha la necessità che siano attuate e pubblicate all'albo della scuola, immediatamente.

E' anche accettabile approvare il verbale nella seduta seguente, segnando come astenuti quelli che non erano presenti all'adunanza precedente.

Per prassi, la bozza del verbale viene fatta conoscere (mandata a tutti i componenti, anche via mail) prima della seduta in cui dovrà essere approvato, in modo che i componenti del Consiglio - senza perdere tempo possano anticipatamente preparare per iscritto le modifiche o le integrazioni che rendono più veritiero il verbale. Così resteranno soltanto da votare le modifiche proposte dai singoli e si andrà veloci, avendo deliberato con scienza e coscienza.

Il tutto dovrebbe rientrare in un "Regolamento del Consiglio d'Istituto", che spesso manca. In tal caso, si deve far riferimento alle norme gene-

Passaggio di ruolo

Nell'anno scolastico 2011-2012, ho fatto domanda di PASSAGGIO DI RUOLO dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, ottenendolo. Quest'anno (a.s. 2012-2013), quindi, non mi è chiaro se a breve dovrò fare la domanda di assegnazione definitiva o meno. Sono, cioè, già in assegnazione definitiva o sono in assegnazione provvisoria come la prima volta che sono entrata di ruolo alla scuola dell'infanzia?

Spero mi possiate dare una risposta chiara. Il mio Dirigente Scolastico dice che non devo fare nessuna domanda, che questa è la mia scuola definitiva, ma vorrei un'ulteriore conferma da parte vostra. Grazie per l'aiuto.

Lisa C.

Cara Lisa,

ha ragione il tuo DS, non devi presentare alcuna domanda perchè con il passaggio di ruolo hai acquisito una sede definitiva di titolarità, salvo l'imprevisto che tu possa diventare perdente posto per contrazione di organico ma in questa eventualità la scuola ti avviserebbe e ti si aprirebbe a quel punto la possibilità di presentare l'istanza.

Anno di prova

Salve,

sono un'insegnante della primaria in anno di prova, so che la mia sede è provvisoria per cui dovrò presentare la domanda di trasferimento su sede definitiva. Dalla segreteria della scuola però mi hanno chiesto di compilare il modulo per il punteggio della graduatoria interna d'Istituto, vi chiedo: non dovrebbe essere solo a carico dei titolari? Come potrei essere perdente posto di un posto di cui non ho titolarità? Sbaglio? Vi ringrazio per un chiarimento.

Ivana C.

Cara Ivana,

hai proprio ragione, non sei tenuta a fare alcun che, infatti per quest'anno sicuramente non sarai inserita nella graduatoria interna d'Istituto.

Hanno collaborato a questo numero: Giuliana Bagliani, Paola Coletti, Chiara Moimas e Gina Spadaccino.

